

CITTÀ DI POPOLI

Provincia di Pescara

COPIA

SETTORE AFFARI GENERALI

N°	DATA	OGGETTO
083	28 MAGGIO 2013	Liquidazione spese processuali a favore dei germani F. e M.G. Zaino (sentenza n. 22/13) – CIG Z880898808.

n° **0611** del registro generale

L'anno duemilatredecim, il giorno VENTOTTO del mese di MAGGIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Nominato con Decreto del Sindaco n. 46 del 24/05/2011, adotta la seguente determinazione

Premesso:

- che con ricorso notificato in data 12 giugno 1999, i signori Fernando e Mariagrazia Zaino adivano il T.A.R. per l'Abruzzo, sezione di Pescara, per ottenere l'annullamento dell'avviso del Comune di Popoli prot. n. 8157 del 5 agosto 1998, relativo alla "approvazione progetto definitivo lavori di urbanizzazione PEEP2" conosciuto in data 20 aprile 1999; - dell'avviso del medesimo Comune prot. n. 8894 dell'1 settembre 1998 relativo alla "notifica provvedimento di immissione in possesso nei beni ricompresi nel piano d'esproprio dei lavori di urbanizzazione PEEP2 completamento"; - dell'atto di immissione in possesso del 24 settembre 1998, conosciuto anch'esso il 20 aprile 1999; nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
- che con il gravame i ricorrenti richiedevano altresì l'accertamento, una volta dichiarata l'illegittimità del decreto di occupazione di urgenza della porzione di fondo, il diritto al risarcimento dei danni per l'irreversibile trasformazione subita dal fondo oltre all'ulteriore risarcimento del danno subito dalla residua proprietà immobiliare;
- che il comune di Popoli con delibera di giunta comunale n. 196, del 22 giugno 1999, conferiva incarico professionale al Prof. Avv. Tommaso Marchese per la tutela degli interessi dell'Ente;
- che con sentenza n. 865 del 03.11.2008 l'adito Tribunale per l'Abruzzo accoglieva, limitatamente alla domanda risarcitoria, il ricorso presentato dai ricorrenti e condannava il comune di Popoli a rifondere ai ricorrenti le spese e gli onorari del giudizio;
- che con la richiamata pronuncia il Collegio disponeva, in applicazione del comma 2 del D.Lvo 31 marzo 2008 n. 80 che il Comune, al fine di risarcire il danno cagionato con l'illegittima ed

irreversibile trasformazione degli immobili acquisiti al patrimonio comunale, proponesse alla parte ricorrente una somma di denaro indicando criteri direttivi precisando che ove le parti non fossero riuscite a raggiungere un accordo avrebbero potuto richiedere al Tribunale, come per legge, la determinazione dell'indennizzo dovuto;

- In ottemperanza alla prefata sentenza l'ufficio tecnico comunale invitava i ricorrenti alla nomina di un tecnico di fiducia al fine di addivenire alla redazione della stima richiesta;
- Riscontrato che a fronte del mancato accordo si è ricorso al Giudice Amministrativo per ottenere l'ottemperanza della sentenza n. 865/2008, ricorso notificato dai Signori Zaino in data 3 maggio 2011 e l'Amministrazione con atto di Giunta Comunale n. 119, del 10 maggio 2011, confermava l'incarico legale al difensore di fiducia dell'Ente, Prof. Avv. Tommaso Marchese;
- Dato atto che dalla stima effettuata dall'ufficio tecnico comunale scaturiva che la somma complessiva finale si riteneva congrua in € 16.97100, somma offerta ai ricorrenti;
- Rilevato che con sentenza n. 85/2012 l'adito Tribunale in base al disposto dell'art. 34, n. 4, del codice del processo amministrativo, determinava in € 19.566,67 il valore dei terreni illegittimamente occupati e nella somma di € 2.90000 il deprezzamento subito dai terreni residui, condannando altresì il comune di Popoli a favore dei ricorrenti delle spese e degli onorari di giudizio liquidati nella complessiva somma di €2.000,00 oltre agli interessi di legge;
- Dato atto che l'Amministrazione Comunale provvedeva al riconoscimento del debito fuori bilancio con deliberazione del consiglio comunale n. 33, del 24 luglio 2012 e si attivava la procedura per la concessione di un mutuo tramite la Cassa Depositi e Prestiti, determinazione n. 189 del 30.11.2012;
- Considerato che con ricorso per l'ottemperanza notificato al comune di Popoli il 23.11.2012 i signori Zaino hanno adito nuovamente il TAR per l'Abruzzo al fine di ottenere l'ottemperanza al giudicato n. 85/2012;
- Che l'adito TAR con sentenza n. 22/2013 ha accolto il proposto ricorso ed obbliga al comune di Popoli di pagare entro novanta giorni dalla notifica della sentenza ed ha condannato, inoltre, l'Ente al pagamento in favore dei ricorrenti della somma di € 1.000,00 (mille), oltre accessori agli accessori di legge (IVA e CAP) ed al contributo unico versato;
- Riscontrato che la sentenza è stata notificata in forma esecutiva in data 06.02.2012;
- Che necessariamente detta somma deve essere liquidata senza indugio alcuno al fine di evitare ulteriori aggravii economici e procedere, per tal modo, alla esecuzione della sentenza di condanna de qua, relativamente al pagamento delle spese processuali;
- Attesa la particolare natura delle spese legali, confermata a più riprese dalla giurisprudenza della Suprema Corte – in quanto trattasi di spese non prevedibili in sede di conferimento dell'incarico, di cui la scadenza è incerta e che quindi comportano una complessa gestione contabile per l'Ente;
- Vista la nota a firma dell'Avv. Budini del 21.05.2013, prot. n. 6780, con la quale comunica che le spese processuali contenute nella sentenza n. 22/13 a favore dei germani Zaino ammontano ad € 1.569,23;
- Che la somma deve essere necessariamente liquidata, senza indugio, al fine di evitare ulteriori aggravii per spese di giudizio di esecuzione;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

Accertata la conformità del presente provvedimento con gli atti di indirizzo indicati dalla Giunta Comunale;

Di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato assegnato il codice identificativo di gara CIG n. Z880898808;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione;

Visto l'art. 184 sulle modalità di liquidazione della spesa;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, in particolare le norme sulle funzioni e sugli atti dei responsabili di settore/servizio;

Attesa la propria competenza ai sensi del decreto del Sindaco di individuazione dei responsabili dei servizi adottato con deliberazione di Giunta Comunale di data 12.08.1997, n. 666, esecutiva agli effetti di legge, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale nella deliberazione n. 53 di data 22.07.1997, esecutiva agli effetti di legge;

DETERMINA

- di impegnare, liquidare e pagare, per quanto sopra espresso, ai germani Fernando e Maria Grazia Zaino, la somma di € 1.569,23 quali spese giudiziali disposte dalla sentenza n. 22/13 del T.A.R. per l'Abruzzo;
- di imputare la spesa al capitolo 513/1 int. 2.01.05.01 bilancio d'esercizio corrente;
- di provvedere al pagamento mediante accredito del 50% della indicata somma a favore della sig.ra M.G. Zaino su ccb tratto su B.S.Paolo, filiale 25 di Torino, cod. IBAN IT92Q0306901064100000004114, così come per F. Ziano su ccb tratto su Banco dell'Adriatico, filiale di Popoli, cod. IBAN IT98T0574877390100000000749;
- di esprimere in relazione alla presente determinazione parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL approvato con decreto legislativo 267/2000;

AVVERTE

Che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al T.A.R. per l'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, ai sensi del D.Lgs 9 luglio 2010, n. 104, entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia piena conoscenza;
- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.01.1971, n. 1199.

A norma dell'art. 8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto funzionario e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to dott. BONIFACIO DELLA ROCCA

Visto di regolarità contabile: SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA – ovvero:
Visto per LA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott.ssa DANIELA MANNA

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Popoli, li **31/05/2013**

L'IMPIEGATO INCARICATO

Il sottoscritto

A T T E S T A

che la presente determinazione, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è stata pubblicata oggi nel sito informatico del Comune intestato.

Dalla residenza comunale, li **31/05/2013**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to ENZO ANTONUCCI

N° **221**

(del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio)

Il sottoscritto responsabile del servizio della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal **31/05/2013**, al **15/06/2013**.

Dalla residenza comunale, li **31/05/2013**

II RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
f.to ENZO ANTONUCCI